

CHI E' e COSA FA la

CONSIGLIERA di PARTITA'



CHI E' e COSA FA la


CONSIGLIERA di PARTITA'



CHI E' e COSA FA la

CONSIGLIERA di PARTITA'



erano una volta...

Cerano una volta...

...dei bandi di concorso nella
Pubblica Amministrazione che
davano un punteggio maggiore agli
uomini che avevano fatto
il servizio militare.





erano una volta...

...i test di gravidanza
in fase di assunzione.

...ADESSO, COME
ULTIMO ESAME PER
L'ASSUNZIONE ...MI
FA UN PO DI PIPÌ
QUI...





erano una volta...

...i licenziamenti per maternità.





erano una volta...

...le mancate concessioni di
congedi per malattia dei figli.





erano una volta...

...le mancate concessioni di
congedi per malattia dei figli.





erano una volta...

...la mancata concessione dei part time
alle lavoratrici con carichi familiari.





erano una volta...

...le mancate progressioni
nella carriera.





erano una volta...

...dei lavori riservati
ai soli uomini.





erano una volta...


...dei lavori riservati
ai soli uomini.





erano una volta...

...le discriminazioni nei confronti
del personale part time
in maggioranza femminile.



"...C'ERANO UNA
VOLTA"?!... SIAMO
SICURI?

"...NO, NO!
E PER QUESTO
ESISTONO LE
CONSIGLIERE
DI PARITÀ..."

EH?



"...C'ERANO UNA
VOLTA"?!... SIAMO
SICURI?

"...NO, NO!
E PER QUESTO
ESISTONO LE
CONSIGLIERE
DI PARITÀ..."

EH?




La Consigliera di Parità è una figura istituzionale prevista dalla LEGGE n.125 del 10 aprile 1991: "azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna nei luoghi di lavoro".



La Consigliera di Parità è una figura istituzionale prevista dalla LEGGE n.125 del 10 aprile 1991: "azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna nei luoghi di lavoro".





...MA QUANTE
SIETE?

...UNA TITOLARE ED
UNA SOSTITUTA PER
OGNI REGIONE ED OGNI
PROVINCIA D'ITALIA...

La consigliera ha una specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità e sul mercato del lavoro. E' nominata con decreto del Ministero del lavoro, in accordo con il Ministero delle pari opportunità, su designazione delle Regioni e delle Province interessate. Nell'esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale ed ha obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui venga a conoscenza.



COMPITI E FUNZIONI

La consigliera ha compiti di controllo del rispetto della normativa antidiscriminatoria e di promozione della parità e pari opportunità.



Per questo:

- rileva le discriminazioni di genere, anche mediante l'intervento del Servizio ispettivo del lavoro
- promuove azioni positive e ne verifica i risultati
- promuove il coordinamento tra politiche del lavoro e formazione locali con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, anche mediante il collegamento con gli assessorati al lavoro e con gli organismi di parità degli enti locali
- promuove l'attuazione delle pari opportunità da parte di tutti i soggetti attori nel mercato del lavoro
- diffonde la conoscenza e lo scambio di buone prassi sui problemi delle pari opportunità.

STRUMENTI

Le consigliere di parità sono legittimate a proporre ricorso giudiziale anche in via d'urgenza per tutti i casi di discriminazione, diretta ed indiretta, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competenti.



La consigliera regionale in caso di discriminazioni dirette o indirette di carattere collettivo può ricorrere autonomamente, senza alcuna delega.

La consigliera provinciale deve essere

invece delegata dalla lavoratrice/ore interessata/o che si ritiene discriminata/o.

Il giudice nella sentenza che accerta la discriminazione, ordina un piano di rimozione di tale situazione, sentiti i sindacati e la consigliera.

L'inottemperanza all'ordine giudiziale è reato e comporta la perdita dei benefici previsti dalla legge e la revoca degli eventuali appalti di opere pubbliche assegnati.

Per le consigliere è prevista la facoltà di promuovere conciliazioni presso le direzioni provinciali del lavoro e, per la consigliera regionale in caso di discriminazione collettiva, presso il proprio ufficio. In questo ultimo caso il verbale di conciliazione redatto dinanzi alla consigliera regionale diviene titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

La consigliera regionale riceve ogni biennio i rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende che occupano oltre 100 dipendenti e provvede alla elaborazione dei dati con l'ausilio tecnico dell'Ente Toscana lavoro ed al loro controllo mediante l'intervento del Servizio ispettivo del lavoro.

DEL SERVIZIO
LAVORO DELLA
REGIONE

BILANCIO

In questi anni di esistenza della legge 125, le consigliere di parità, pur in totale assenza di personale, risorse e strumenti d'azione, hanno avuto l'opportunità di affrontare e contribuire a rimuovere vari casi di discriminazione diretti e indiretti. I casi più ricorrenti sono stati quelli illustrati nelle prime pagine di questo libretto.



Nelle aziende private le vertenze più numerose sono quelle per molestie sessuali sul luogo del lavoro, a cui conseguono licenziamenti o forzate dimissioni.





Spesso una segnalazione di un fatto o di un comportamento ritenuto discriminatorio a consentito alle consigliere di intervenire e di contribuire alla soluzione del problema lamentato. Un esempio in tal senso è stato il progetto "Donna al Volante", che ha permesso per la prima volta l'assunzione di donne nel ruolo di autisti di linea.

...ALLORA,
RAGAZZE,
È CHIARO?

...SE, NEL CAMPO
DEL LAVORO, VI SEMBRA
DI SUBIRE UN TORTO,
CHIAMATE SUBITO...

...LA
CONSIGLIERA
DI
PARITÀ!!!





**...e vissero
felici e contente.**